



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA
REGGIO EMILIA

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

**INDAGINI PER INFORTUNI SUL LAVORO
APPLICAZIONE del D. LGS. 231/01 E S.M.I.**

Ing. Daniela Malvolti

Reggio Emilia, 5 e 15 Dicembre 2016

PERCHE' PARLARE di INFORTUNI e D. LGS: 231/01?

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO
EMILIA - marzo 2015**

*«In caso di morte o lesioni molto gravi conseguenti ad un infortunio sul lavoro ..., gli operatori del Servizio PSAL, sentito il Magistrato titolare delle indagini e salvo suo diverso avviso, **accерteranno la presenza** di un Modello di Organizzazione e Gestione (**MOG**) ex art. 30 D. Lgs. 81/08 procedendo alla sua **acquisizione**, al fine delle **valutazioni** in ordine all'applicabilità del D. Lgs. 231/01»*

INDAGINE INFORTUNIO SUL LAVORO CON ESITO MORTALE O LESIONI MOLTO GRAVI

INCHIESTA
TRADIZIONALE

ACCERTAMENTO
RESPONSABILITA' PENALE PERSONA FISICA



INCHIESTA
RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA

ACCERTAMENTO
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
PERSONA GIURIDICA

**NON SONO DUE INCHIESTE SEPARATE MA UNA UNICA
INTEGRATA**

D. Lgs. 231/2001

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II - Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37. Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

D. LGS. 231/01 e s.m.i.

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

(Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001)

5

**D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI**

OBIETTIVO

Contrastare la criminalità dell'impresa e allineare la normativa italiana a quella internazionale (recepimento convenzione OCSE 1997): in assenza di un responsabilità penale delle persone giuridiche per fatti-reato le imprese utilizzavano una «*testa di legno*» per commettere reati a loro vantaggio

6


**D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
COS'E'**

**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA SUI GENERIS
(tertium genus)**

- implica l'applicazione di sanzioni amministrative (pene economiche e/o interdittive)
- consegue da un reato
- viene accertata nell'ambito del processo penale

7

**D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. – Capo I – Sezione III
ELENCO REATI PRESUPPOSTO – in aggiornamento**



D. Lgs. 231/2001
La responsabilità amministrativa degli enti
REATO PRESUPPOSTO art. 25 septies

Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, legge n. 123 del 2007, poi sostituito dall'art. 300 del d.lgs. n. 81 del 2008)

9

D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
COS'E'

Sancisce la «*responsabilità amministrativa da reato degli Enti*»

Soluzione lessicale per non emanare un provvedimento di legge anticostituzionale (Art. 27 Cost. – la responsabilità penale è solo personale)

La responsabilità dell' IMPRESA si AGGIUNGE a quella della PERSONA FISICA che ha commesso materialmente il REATO.

L'eventuale colpa dell'impresa per un reato è una colpa di carattere organizzativo: l'azienda è responsabile se non si è saputa organizzare per la prevenzione di quel reato.

QUANDO SCATTA LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO DELL'ENTE?

11

D. Lgs. 231/2001 La responsabilità amministrativa degli enti CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1. Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

12

**D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
TABELLA ENTI SOGGETTI E NON**

ENTI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE D. Lgs. 231/01 e s.m.i.		ENTI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE D. Lgs. 231/01 e s.m.i.		
Enti forniti di personalità giuridica	Enti privi di personalità giuridica	Enti pubblici non economici	Enti con funzioni di rilievo costituzionale	Altro
società di capitali (s.p.a, s.a.p.a., s.r.l.)	società di persone (s.s., s.a.s., s.n.c.)	Stato	partiti politici	impresa familiare
società cooperative	GEIE (gruppi europei interesse economico)	pubbliche amministrazioni	sindacati	associazioni in partecipazione
associazioni riconosciute	associazioni non riconosciute (es. associazioni sportive e culturali)	enti pubblici territoriali (es. regioni, province)	Camere del Parlamento	
fondazioni (es. gestione teatrali)	consorzi (che siano in forma di società di capitali)	enti pubblici non economici (es. ACI, croce rossa)	Corte Costituzionale	
enti pubblici economici	società di fatto		Consiglio Superiore della Magistratura	
enti privati che esercitano un servizio pubblico				

**D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. - Art. 5, comma 1
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
QUANDO SI?**

Art. 5. Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

**Apicali
Subordinati**

**D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
SOGGETTI APICALI E SUBORDINATI**

SOGGETTI APICALI	SOGGETTI SUBORDINATI
Ai sensi D. Lgs. 231/01	
<ul style="list-style-type: none"> - Amministratori (AD, Unico, Srl, ...) - Presidente CDA - Delegati dell'apicale - 	<ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori tutti - Appaltatori - Consulenti -
Ai sensi D. Lgs. 81/08	
<ul style="list-style-type: none"> - Legale rappresentante - Datore di Lavoro - Delegati con budget - 	<ul style="list-style-type: none"> - RSPP, ASPP, RLS - MC - preposti -

15

**D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. – Art. 5, comma 2
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
QUANDO NO?**

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

16



PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.

1. Ente rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.;
2. Commissione di un **reato** previsto dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i.;
3. **Interesse o Vantaggio** dell'Ente derivante dalla commissione del reato;
4. Commissione del reato da parte di un soggetto in posizione **apicale o subordinata**

17

COME E' POSSIBILE EVITARE LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO?

18

D. Lgs. 231/2001 La responsabilità amministrativa degli enti APICALI e MOG

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, **MOG**
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; **OdV**
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

19

D. Lgs. 231/2001 La responsabilità amministrativa degli enti SOGGETTI APICALI - MOG

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Requisiti generali dei MOG definiti nell'art. 6 del D. Lgs. 231/01.

L'art. 30 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ai commi 1, 2, 3, 4, definisce requisiti specifici e aggiuntivi dei MOG implementati per prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590 CP, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

20

Art. 30 D. Lgs. 81/08

Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-ENAL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
(comma introdotto dall'art. 20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

21

D. Lgs. 231/2001 La responsabilità amministrativa degli enti APICALI e MOG

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni, i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
(comma introdotto dall'art. 14, comma 12, legge n. 183 del 2011)

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

22

D. Lgs. 231/2001
La responsabilità amministrativa degli enti
SOGGETTI SUBORDINATI

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente


1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



D. Lgs. 231/2001
La responsabilità amministrativa degli enti
ONERE DELLA PROVA

REATO COMMESSO DA	
APICALE	SUBORDINATO
<p>La COLPA dell' IMPRESA E' PRESUNTA in quanto l'organizzazione posta in essere dall'APICALE è di sua DIRETTA RESPONSABILITA'</p>	<p>la COLPA dell' IMPRESA VA PROVATA in quanto occorre provare che prima del REATO, non era stato attuato alcun MOG, cioè non vi era una politica organizzativa idonea</p>

D. Lgs. 231/2001
La responsabilità amministrativa degli enti
AUTONOMIA RESPONSABILITA' AMM.VA

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

25

INDAGINE PER L'ACCERTAMENTO DELLA
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO
EX ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/01 e s.m.i.

- 1) Esistono violazioni relative alla norma di salute e sicurezza sul lavoro in nesso di causa con l'infortunio?
- 2) L'impresa rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01?
- 3) L'evento (infortunio) coinvolge aspetti organizzativi (colpa organizzativa dell'Ente)?
- 4) L'evento è stato determinato dall'azione di soggetto/i che hanno agito per interesse proprio o di terzi?

... continua ---

26

**INDAGINE PER L'ACCERTAMENTO DELLA
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO
EX ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/01 e s.m.i.**

5) Emerge un interesse o vantaggio dell'ente connesso all'evento indagato?

6) Chi all'interno dell'ente ha commesso il reato? (soggetto apicale o soggetto sotto altrui direzione?)

7) L'azienda ha adottato ed efficacemente attuato un MOG?

27

INTERESSE E/O VANTAGGIO

Nei reati colposi, che prescindono dalla volontà di chi li commette, quando si individuano interesse e vantaggio?

L'interesse o Il vantaggio vanno valutati in relazione alla condotta dell'autore del reato.

- **Interesse: valutato ex ante**
- **Vantaggio: valutato ex post**

GIURISPRUDENZA

Interesse e vantaggio nei reati colposi in materia di sicurezza

Tribunale Trani, sez. Molfetta, 20 ottobre 2009 (morte di 5 lavoratori e lesioni gravissime a 1 lavoratore durante la bonifica di un container a Molfetta il 03/03/2008)

“se l’evento delittuoso infatti è il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, spesso è agevole sostenere che la mancata adozione di tali misure abbia garantito un vantaggio alla società o all’Ente, ad esempio nella forma di un risparmio di costi dovendosi di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l’evento morte o le lesioni personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell’ente oppure se la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest’ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri”.

GIURISPRUDENZA

Interesse e vantaggio nei reati colposi in materia di sicurezza

Tribunale Cagliari 4 luglio 2011 (morte di 3 lavoratori in una raffineria a Sarroch (CA) il 26/05/2009)

“se è ben difficilmente ipotizzabile che l’evento possa rappresentare un interesse dell’ente o portare ad esso un vantaggio economico (e tanto meno non patrimoniale), è invece facilmente prevedibile che la persona giuridica possa adottare condotte tese a risparmiare sui costi, talora notevoli, connessi alla sicurezza sul lavoro”.

GIURISPRUDENZA

Interesse e vantaggio nei reati colposi in materia di sicurezza

Corte Assise, Tribunale Torino, 15 aprile 2011 (morte di 7 lavoratori nella Ditta ThyssenKrupp di Torino il 06/12/2007)

“... Occorre, invece, che l'autore del reato abbia violato le norme di sicurezza, e, in tal guisa, cagionato la morte o la lesione, in quanto mosso, ad esempio, dalla necessità di contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, o aumentare la produttività, o ancora spinto da una politica aziendale che omette investimenti in tema di sicurezza nell'ambito di uno stabilimento destinato ad essere dismesso e ciò malgrado non rinuncia a farvi lavorare gli operai”.

GIURISPRUDENZA

Interesse e vantaggio nei reati colposi in materia di sicurezza

Cassazione Penale, sentenza 21 gennaio 2016 N. 2544
(Infortunio mortale di un operaio alla guida di una vecchia autogru)

Nei reati colposi d'evento, il finalismo della condotta prevista dall'art. 5 d. lgv n. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo. Ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire ull'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'Infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo

segue

in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi.

Occorre, perciò, accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio, ad esempio, risparmiando i costi necessari all'acquisto di un'attrezzatura di lavoro più moderna ovvero all'adeguamento e messa a norma di un'attrezzatura vetusta.

Tale accertamento risulta essere stato compiuto dal giudice di merito di primo grado che, ad esito dell'istruzione dibattimentale, ha ritenuto provate - oltre alla sussistenza del delitto di cui all'art. 589 in danno dell'operaio dipendente B.I., commesso con plurime violazioni della normativa in materia di sicurezza del lavoro dal legale rappresentante della società (G.M.R.) e dal dirigente (C.G.F.) - la protratta sistematica violazione della normativa prevenzionistica a vantaggio dell'ente, che aveva risparmiato i costi connessi all'acquisto di un'attrezzatura di lavoro moderna, efficiente e sicura (un'autogru dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla tecnica e conforme alla normativa comunitaria e alle norme tecniche vigenti all'epoca del fatto) con la quale sostituire la vetusta autogru Corradini indicata nel capo di imputazione, ovvero i costi delle modifiche tecniche necessarie a rendere quel macchinario sicuro per i lavoratori; nonché la circostanza che la società aveva risparmiato i costi (in termini sia di retribuzione dei formatori che di mancato impiego degli operai in cantiere per attività produttive) connessi ad un'adeguata attività di formazione ed informazione dei lavoratori (ed in particolare di B.I. nella sua qualità di aruista).

33

Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01 Tribunale di Pinerolo, 23 settembre 2010

Responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso ad un lavoratore addetto ad un macchinario.

Esclusa la responsabilità del costruttore, del venditore e del manutentore.

Applicato il D. Lgs. 231/01 all'azienda utilizzatrice: condannata alla sanzione amministrativa pecuniaria.

34

**Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Tribunale di Pinerolo, 23 settembre 2010**

Responsabilità del datore di lavoro per lesioni personali colpose gravi cagionate ad un lavoratore infortunatosi *“nell'utilizzare una macchina deputata allo schiacciamento di polpe di barbabietole, il quale, senza spegnere la macchina, rimuoveva lo sportello a protezione dei cilindri laminati ed infilava ivi la mano, venendo poi afferrato alla mano sinistra dai cilindri in rotazione con conseguente trascinarsi dell'arto fra gli organi stessi”*.

35

**Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Tribunale di Pinerolo, 23 settembre 2010**

Il lavoratore era un apprendista.

“Di regola il laminatoio era utilizzato per schiacciare cereali, ma nei mesi precedenti l'infortunio cominciò ad essere utilizzato per schiacciare polpe di barbabietola, ciò che cominciò a creare problemi”.

“Essendo arrivata una partita di polpe di barbabietola particolarmente contaminata da impurità (pietre), nei 7-10 giorni precedenti l'infortunio il laminatoio presentava maggiori problemi di funzionamento perché le pietre finivano dentro i rulli ostacolando ulteriormente la produzione”.

36

**Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Tribunale di Pinerolo, 23 settembre 2010**

“Il lavoratore aveva segnalato l'inconveniente al collega (che organizzava la produzione) e al legale rappresentante. Gli era stato detto di fare il possibile per assicurare la produttività necessaria, sentendo eventualmente anche il manutentore esterno, sicché egli interveniva frequentemente nella zona di lavorazione dei rulli, sia - su consiglio del manutentore esterno - per spargere sugli stessi della sabbia allo scopo di frantumare lo smalto che vi si formava, sia per rimuovere le pietre che rimanevano in mezzo ai rulli.”

37

**Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Tribunale di Pinerolo, 23 settembre 2010**

E' “evidente che la condotta (attiva ed omissiva) del datore di lavoro dell'azienda utilizzatrice non fu certo tenuta nell'interesse (che, ai fini de quibus, la legge vuole esclusivo) proprio o di terzi: si trattò, com'è evidente, di un classico reato colposo commesso da un datore di lavoro che è apparso indifferente (o, comunque, non sufficientemente attento) alla tutela delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti.

38

**Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Tribunale di Pinerolo, 23 settembre 2010**

Responsabilità amministrativa della società

“Non ricorrono, per altro verso, neanche le condizioni di esonero da responsabilità previste dall'art. 6 d.lgs. 231/2001; anzi, nel caso di specie, per le ragioni riferite a dibattimento dal consulente tecnico della difesa ..., un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati come quello oggetto di processo non fu adottato nemmeno dopo l'infortunio.”

39

**Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Tribunale di Pinerolo, 23 settembre 2010**

Uso del DPI e sicurezza dei macchinari

- Art. 71, D.Lgs. n. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro
- **Cassazione penale n. 7294/2010**

“non vi è un automatismo tra la presenza di una dichiarazione di conformità CE del macchinario e l'esenzione di responsabilità del datore di lavoro, allorquando il vizio da cui deriva l'infortunio è tutt'altro che occulto o invisibile”.

40

SOGGETTO COINVOLTO	SOCIETA' DI APPARTENENZA	PROFILI DI COLPA CONTESTATI
A: socio amministratore della Z Snc (ditta costruttrice macchinario)	Z Snc: ditta costruttrice macchinario	Violazione art. 6, c.2. D. Lgs. 626/94: perché lo sportello mobile del macchinario a riparo dei cilindri laminati era privo del dispositivo di blocco collegati con la messa in moto
B: presidente del CdA della X Scarl (società concedente in uso il macchinario) e della Y Srl (società utilizzatrice del macchinario)	X Scarl: società concedente in uso il macchinario Y Srl: società utilizzatrice del macchinario	Violazione art. 6, c.2. D.Lgs. 626/94 e art. 75 DPR 547/55: per aver consentito ai propri dipendenti l'utilizzo di una macchina priva dei dispositivi di blocco collegati con la messa in moto
C: socio accomandatario e RSPP della W Sas (ditta venditrice del macchinario)	W Sas: ditta venditrice del macchinario	Violazione art. 6, c.2. D.Lgs. 626/94
Y Srl - società utilizzatrice del macchinario		In relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies, c.2 del D. Lgs. 231/2001

**Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Trib. di Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009**

Omessa elaborazione del DVR su rischi specifici ed inadeguata scelta della ditta appaltatrice o *sub* appaltatrice

- La società X aveva commissionato alla società Y il trasporto di zolfo.
- In un secondo momento la società X aveva commissionato sempre alla società Y l'attività di lavaggio dei *tank container* utilizzati per convertirli al trasporto di un'altra sostanza pericolosa, l'acido solforico.
- A sua volta la società Y aveva subappaltato alla società Z la attività di bonifica dei *tank container*.

Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Trib. di Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009

- Il giorno 3 marzo 2008 un operaio della società Z si introduceva, privo della prescritta imbracatura e dell'autorespiratore, in un *tank container* per le operazioni di bonifica. Le esalazioni di acido solforico gli facevano perdere la vita.
- Due colleghi cercavano di portargli soccorso, ma anche loro perdevano la vita.
- Stessa tragica sorte capitava al trasportatore del *tank container*, che a sua volta cercava di prestare i soccorsi.
- Infine moriva il titolare della ditta Z anche lui accorso per aiutare i suoi collaboratori.
- Un ultimo operaio si affacciava al boccaporto del *tank container* e a causa delle esalazioni riportava lesioni gravi.

43

Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Trib. di Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009

La sentenza afferma alcuni fondamentali principi:

1. *“il sistema introdotto dal D.Lgs. n. 231/2001 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, onde evitare in tal modo la responsabilità amministrativa”;*

44

Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Trib. di Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009

2. *L'impostazione del Modello Organizzativo non deve esaurirsi nella prevenzione degli infortuni dei propri dipendenti o di soggetti presenti nel proprio ambiente e quindi solo nell'ambito della propria struttura organizzativa ed aziendale, ma deve estendersi anche ai dipendenti di altre società che, direttamente o indirettamente, entrano in contatto con la società stessa, svolgendo servizi nell'interesse della medesima.*

45

Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Tribunale di Novara, 1 ottobre 2010

- La società X effettua la manutenzione ordinaria degli immobili e delle infrastrutture del C.I.M. di Novara e si occupa del carico e dello scarico dei *container* dei treni;
- La società Y, su incarico della società X, effettua le manovre di introduzione o estrazione dei treni dal C.I.M. di Novara;
- La società Z, sempre per conto della società X, effettua la spunta dei treni e il controllo del loro carico.

46

**Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Tribunale di Novara, 1 ottobre 2010**

- In data 26 ottobre 2007 alle ore 6.15 circa un dipendente della cooperativa Z usciva dagli uffici per andare a controllare un treno su un binario del C.I.M.
- Effettuata la spunta al treno, entrava nell'ufficio del RSPP della società X.
- Successivamente alle ore 7,10 circa si recava presso gli uffici della cooperativa Z e mentre attraversava i binari, in corrispondenza del passaggio pedonale previsto dalla viabilità interna, veniva investito da un locomotore perdendo la vita.

47

**Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Tribunale di Novara, 1 ottobre 2010**

E' stato accertato il nesso causale tra l'evento-infortunio che ha causato la morte di un dipendente della cooperativa Z e la colpa organizzativa e gestionale in capo alle Società X e alla stessa cooperativa Z, soprattutto sotto il profilo della violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 26, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., di cooperare e coordinare con tutti i datori di lavoro coinvolti nell'esercizio delle diverse attività oggetto dell'appalto di servizi, nonostante le evidenze e la conoscenza dei rischi derivanti dalla circolazione dei treni e del personale a piedi del terminal.

48

**Sentenze art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Tribunale di Novara, 1 ottobre 2010**

Interesse o vantaggio:

“non adottando le indispensabili iniziative volte a prevenire il rischio di investimento ferroviario,

- riducevano ed evitavano i costi degli interventi strumentali necessari (ad esempio installazione di un articolato sistema di segnali acustici e visivi, manutenzione dei presidi esistenti),*
- velocizzavano i tempi e i ritmi del ciclo produttivo,*
- evitavano i disagi organizzativi e l'utilizzo del tempo per lo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione,*
- riducevano i costi per la formazione e l'informazione del personale”.*

49

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!

50